

RIEPILOGO ESENZIONI

(art. 5 del Regolamento dell'Imposta di soggiorno
così come modificato dalla deliberazione del C.C. n. 19 del 25/03/2024)

In vigore dal 1 luglio 2024

- i minori di 18 anni di età;
- i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso dei minori, l'esenzione è estesa a due accompagnatori per ogni paziente;
- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 5 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- le persone con disabilità riconosciuta da apposita certificazione ex L. 104/1992;
- il personale dipendente della struttura ricettiva;
- gli studenti universitari regolarmente iscritti ad una delle facoltà o ad una scuola di istruzione post diploma con sede in Brescia, e studenti Erasmus;
- gli ospiti il cui soggiorno è a carico del Comune di Brescia.